

SISTRI e Modello ex D.Lgs. 231/2001: reati ambientali e di abbandono rifiuti

di Alberto Pesenato (*) e Paolo Cozzi (**)

Il sistema SISTRI, rinviato al 2013, è un punto fermo anche nell'applicazione del «Modello 231/2001». Se ne fornisce, in questo contesto, un essenziale excursus informativo associato ad uno strumento applicativo di sicuro interesse per le aziende che si devono adeguare a quanto previsto dalla normativa.

Cos'è il SISTRI

Il SISTRI (SISTema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale (1).

Il Sistema ha lo scopo di semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.

È questo il motivo per cui si è cercato e si sta cercando di realizzare un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione sarebbe affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Il SISTRI va a costituire, quindi, uno strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. I vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, dovrebbero essere quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazio-

Note:

(*) *Revisore legale, Consulente Area D. Lgs. 231/2001, Presidente OdV di Trentino Trasporti Esercizio SpA, Karrell Srl.*

(**) *Dirigente responsabile ambiente e sicurezza in Karrell Srl*

(1) In attuazione dell'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dell'art. 14-bis del D.L. n. 78/2009 convertito, con il D.M. 17 dicembre 2009 è stato istituito il SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

ne. I benefici derivanti dall'applicazione del sistema ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

Innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione

Il SISTRI, grazie all'utilizzo di particolari dispositivi elettronici, presenta i seguenti aspetti innovativi rispetto alla precedente gestione cartacea del ciclo dei rifiuti:

- maggiore legalità nei processi;
- sostituzione del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico/scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici;
- riduzione dei costi che gravano sulle imprese;
- gestione informatica della documentazione;
- semplificazione adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
- celerità negli adempimenti;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
- supporto costante e continuativo all'utente;
- conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa.

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal D.M. del 17 dicembre 2009.

Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI

L'art. 1 del D.M. individua:

- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo art. 3;

– le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 (2), comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

Regione Campania

I Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

Commercianti ed intermediari

I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Consorzi

I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

Trasportatori professionali

Le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

Operatori del trasporto intermodale

Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto.

I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di termina-

Nota:

(2) Art. 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.

lizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006.

Recuperatori e smaltitori

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa o volontaria

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del D. Lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti.

Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi.

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184 (3), comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006.

Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

Proroga dell'operatività del SISTRI fino a giugno 2013

Il Governo, con il cd. D.L Sviluppo ha ulteriormente prorogato il termine di operatività del sistema SISTRI, prevedendo che:

– in attesa delle verifiche amministrative e funzionali il termine di operatività di SISTRI è sospeso fino al 30 giugno 2013, fino a tale data i soggetti obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti relativi al registro di

carico e scarico ed ai formulari di trasporto dei rifiuti;

– il nuovo termine di operatività sarà fissato con un apposito decreto ministeriale;

– è sospeso il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012.

In Tavola 1 vengono riportati i riferimenti normativi di quanto esposto nel contributo.

Da quanto sopra esposto risulta chiaramente che le aziende devono dotarsi di appropriate procedure al fine di essere in linea da quanto stabilito dalla normativa.

I reati ambientali sono inclusi nei

reati oggetto del D. Lgs. 231/2001 (4) (art. 25 undecies del Decreto art. 192, comma 4, D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.) e quindi anche per essi l'ente o l'azienda dovrà dotarsi di quei «specifici protocolli» pretesi dall'art. 6 b del decreto stesso.

Questionario sul controllo interno ciclo ambiente

In Tavola 2 si fornisce un estratto di una utile check list (5) che seguendo quanto esposto dal SISTRI tende a facilitare nell'azienda il monitoraggio delle procedure.

CoSO Report: Affari legali (6)

- 1) garantire che l'azienda agisca nel pieno rispetto di leggi e regolamenti;
- 2) garantire che i contratti e gli accordi stipulati siano chiari, equi per l'azienda ed applicabili ai sensi di legge;
- 3) ridurre al minimo i costi delle cause e delle transazioni.

Note:

(3) Art. 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.

(4) Altri contributi in *Amministrazione & Finanza*: n. 1, 2 e 4 del 2009; n. 1/2010; n. 7, 8 del 2011; n. 6, 8, 9 del 2012.

(5) Si veda la *Il modello di organizzazione gestione e controllo ex D Lgs. n. 231/2001* Ipsoa III Edizione 2011 e contributi in www.albertopesenato.net.

(6) Per approfondimenti si veda anche *Manuale del Revisore Legale Wki - Ipsoa 2012 V Edizione*.

Tavola 1 - Riferimenti normativi

art. 189 del DLgs. n. 152/2006 ("Codice dell'ambiente")

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1116)

Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto:
 - alla sicurezza nazionale;
 - alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, comma 24)

Stabilisce l'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)

Affida al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che dovranno, tra l'altro, definirne:

- tempi e modalità di attivazione;
- data di operatività del sistema;
- informazioni da fornire;
- modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;
- modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;
- modalità di elaborazione dei dati;
- modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
- entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.

DM 18 febbraio 2011 n. 52

ha poi riepilogato e razionalizzato la relativa disciplina, anche al fine di tenere conto dei diversi interventi correttivi che si sono succeduti, ad opera dei

DM 15 febbraio 2010, 9 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22 dicembre 2010.

In particolare, il decreto n. 52/2011 riepiloga gli aspetti riguardanti:

- l'**entrata in funzione** del SISTRI;
- l'**adesione**, obbligatoria o volontaria, al SISTRI da parte dei soggetti che producono o gestiscono rifiuti;
- le modalità d'**iscrizione** al SISTRI e di consegna dei **dispositivi USB** e delle "**black box**";
- le **informazioni** che i soggetti iscritti devono comunicare al SISTRI;
- il **contributo annuale** dovuto dai soggetti iscritti al SISTRI per la copertura dei relativi oneri di costituzione e funzionamento;
- l'**interconnessione telematica** tra il SISTRI, il Catasto dei rifiuti e l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- la messa a disposizione delle informazioni contenute nel SISTRI agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in materia di rifiuti;
- il Comitato di **vigilanza e controllo** sul SISTRI, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- le disposizioni transitorie.

DM n. 141/2012

- l'iscrizione al Sistema di tracciabilità, mediante l'inserimento del comma 4-bis all'art. 6 del DM n. 52/2011
- gli Enti possono delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi;
- Con riferimento al contributo annuale di iscrizione il pagamento è dovuto entro il 30 Novembre;
- i soggetti interessati possono richiedere dispositivi USB aggiuntivi:
- 2 dispositivi, fino a 20 addetti per unità locale;
- 4 dispositivi, da 21 a 50 addetti per unità locale;
- 6 dispositivi, da 51 a 250 addetti per unità locale;
- 8 dispositivi, da 251 a 500 addetti per unità locale;
- 10 dispositivi, oltre 500 addetti per unità locale

[segue]

(continua)

Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti
<p>La quale, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilisce l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e per l'ambiente (art. 1); • riconosce il principio "chi inquina paga" (art. 14); • obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell'ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l'altro, l'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art. 17); • stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 36).

Tavola 2 - Check list - Ambiente (estratto)

Ambiente				
<p>Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, e a certificare l'attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli. (tavola 1). Il processo si articola sostanzialmente in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e smaltimento rifiuti; - gestione di ispezioni e verifiche. 				
Check list - Reati ambientali e abbandono rifiuti (*)				
Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
Esistono accordi con imprese che effettuano un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti?				
Si sono verificate le caratteristiche di idoneità all'espletamento di tale attività?				
Si è accertato della serietà dell'impresa che effettua lo smaltimento?				
Inserire il contratto nel dossier permanente.				
Omissis				
<p>Responsabilità primaria Il responsabile della sicurezza e dell'ambiente di XXXX spa è tenuto a definire, attuare e coordinare tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza degli impianti, macchinari, attrezzature ed il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla protezione ambientale.</p> <p>Omissis</p> <p>Responsabilità specifiche Il responsabile della sicurezza e dell'ambiente è tenuto a: assicurare, in collaborazione con le direzioni e con i servizi aziendali di volta in volta interessati, il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi, alle condizioni ambientali nel luogo di lavoro, al controllo delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, alla prevenzione degli incendi ed al risparmio energetico.</p> <p>Omissis</p>				
Diritto ambientale - Settore rifiuti				
Sono disponibili delle Procedure interne per la gestione dei rifiuti?				
È disponibile un elenco con tutti i rifiuti prodotti dall'azienda? I rifiuti sono stati identificati, suddivisi in pericolosi e non pericolosi ed è stato assegnato il codice CER?				
Ci sono rifiuti assimilati/assimilabili a quelli solidi urbani?				

(segue)

(continua)

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
I rifiuti assimilati agli urbani vengono conferiti tramite apposita convenzione (stipulata fra l'ente gestore della discarica o impianto ed il conferente)? Omissis				
DEPOSITO TEMPORANEO				
L'azienda effettua il deposito temporaneo dei rifiuti? <i>raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti</i> Omissis				
STOCCAGGIO				
L'azienda effettua lo stoccaggio dei rifiuti? <i>(deposito preliminare prima di avviarli a smaltimento D15 oppure messa in riserva prima di avviarli a recupero R13)</i> Omissis				
REGISTRAZIONI				
L'azienda affida i rifiuti prodotti a terzi?				
Sono disponibili le copie dei contratti con le imprese incaricate del ritiro dei rifiuti? Omissis				
OLI USATI				
l'azienda detiene a qualsiasi titolo una quantità di olio minerale usato superiore a 300 litri/anno?				
Art. 216-bis l'olio esausto è stivato in modo idoneo e non viene miscelato con altri rifiuti pericolosi né con tipologie diverse di oli usati da destinare a processi di trattamento diversi? Omissis				
IMBALLAGGI				
L'azienda produce o utilizza imballaggi?				
Se l'azienda produce o utilizza imballaggi (esclusi gli utenti finali che utilizzano la merce imballata e conferiscono a terzi rifiuti di imballaggio) ha aderito al CONAI (fisso di 5,16 euro + % sul fatturato x aziende con ricavi → 516.456,90 euro)? Omissis				
APPROVIGIONAMENTO IDRICO				
L'azienda utilizza acqua fornita dal locale acquedotto?				
L'impresa è in regola con il pagamento dei canoni?				
L'azienda utilizza acqua fornita da pozzo? Omissis				
ACQUE REFLUE				
Sono presenti scarichi di acque reflue?				
È stato chiesto ed ottenuto il provvedimento autorizzatorio?				
Il provvedimento autorizzatorio è valido (non è ancora decorso il quadriennio di efficacia)? Omissis				

(segue)

(continua)

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
IMPIANTO TERMICO				
Sono presenti impianti termici in azienda? Di che potenza nominale?: ← 35 kW (30.000 kcal/ora) → 35 kW (30.000 kcal/ora) → 232 kW (200.000 kcal/ora) → 350 kW (300.000 kcal/ora)				
È presente il libretto di impianto (← 35 kW) o di centrale (→ 35 kW) debitamente compilato con tutte le informazioni tecniche riguardo l'impianto? Ne è stata inviata copia agli organi di controllo Omissis				
SOSTANZE PERICOLOSE				
AMIANTO				
L'azienda è esposta al rischio di concentrazione di fibre di amianto in concentrazioni superiori a quelle di legge? (sono presenti coperture in eternit, parafulmini, coibentature etc. in amianto)				
Sono state effettuate appropriate analisi (V.L. di esposizione della polvere di amianto nell'aria)?				
In ipotesi di analisi positive, ne è stata data Comunicazione alla Regione?				
Qualora la regione abbia disposto la rimozione dell'amianto, l'azienda si è adeguata in tal senso? Omissis				
ORGANIZZAZIONE				
Nell'ultimo anno sono avvenuti incidenti? Essi sono stati documentati in qualche modo?				
Le responsabilità e le modalità di comportamento in caso di incidente sono chiare? Esse sono documentate in qualche modo?				
Esiste un piano di allarme con tutti i numeri di telefono necessari? Dove è appeso?				
Sono state valutate le fonti di pericolo derivanti da ditte limitrofe? Omissis				

(*) La presente check list è stata predisposta dal P.I. Paolo Cozzi Dirigente responsabile della Sicurezza ed Ambiente di Karrell Srl - www.karrell.it - Gli autori sono disponibili a rispondere a quesiti sulla 231/2001 in www.albertopesenato.net
Si ricorda la lettore che tutti i reati inclusi nel D. Lgs. 231/2001 concordano con il Global Compact [www.unglobalcompact.org/Copia cache](http://www.unglobalcompact.org/Copia%20cache)
- Simili